



IMU 2012

I.M.P. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 1)

- l'IMU. sostituisce l'I.C.I.
- l'IMU. sostituisce anche l'I.R.P.E.F. (e le addizionali) sugli immobili non locati

COME SI DETERMINA IL VALORE DEI FABBRICATI?

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 4)

rendita catastale aumentata del 5%, e moltiplicata per i coefficienti di seguito riportati

CATEGORIA	IMU
Abitazioni (gruppo A)	160
Ufficio (A 10)	80
Alloggi collettività (gruppo B)	140
Negozi (C01)	55
Magazzini – depositi (C02)	160
Laboratori (C03) – palestre (C04)	140
Garage (C06) – tettoie (C07)	160
Destinazioni speciali (gruppo D)	60
Banche e assicurazioni (D05)	80
Aree edificabili	valore venale in comune commercio

L'ALIQUOTA BASE

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 6)

7,6 ‰

con la quale si doveva fare il calcolo per il versamento in acconto

ALIQUOTE DELIBERATE DAL COMUNE

10,6 ‰ per le unità immobiliari di categoria catastale A (abitazioni) e relative pertinenze tenute a disposizione del possessore (non locate).

9,5 ‰ per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze locate, con contratto regolarmente registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

9,5 ‰ per le unità immobiliari di categoria catastale A e relative pertinenze concesse in uso gratuito a genitori/figli/sorella/fratello/nonni/nipote.

9 ‰ per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori artigianali).

7,6 ‰ per gli immobili iscritti alla categoria catastale C1, C3 e D, posseduti e direttamente utilizzati e destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale, artigianale, o commerciale. La predetta aliquota sarà applicata per i primi 3 anni di attività.

7,6 ‰ per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.

10 ‰ aliquota ordinaria per tutte le altre fattispecie immobiliari residuali.

1 ‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale

OCCORRE QUINDI RICALCOLARE L'IMPOSTA PER TUTTO L'ANNO CON LE ALIQUOTE DECISE DAL COMUNE E POI DETRARRE (codice tributo su codice tributo) QUANTO PAGATO IN ACCONTO

SCADENZE

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 12 bis)

**IL VERSAMENTO A SALDO SCADE IL
17 DICEMBRE 2012**

PER COSA SI DEVE PAGARE?

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 2)

- per il possesso (ma anche per gli altri diritti reali) su fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli e fabbricati rurali strumentali
- si torna a pagare per l'abitazione principale e per le relative pertinenze
- l'abitazione principale è quella dove il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
- è concessa una sola pertinenza per ogni categoria catastale C02 – C06 – C07

I TERRENI AGRICOLI

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 5)

Il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno d'imposizione rivalutato del 25 %, un moltiplicatore pari a 135 o 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 7 e 10)

4 ‰ in acconto

Aliquota deliberata dal Comune 4 ‰

- €200,00 di detrazione per l'abitazione, per tutto l'anno
- €50,00 per ogni figlio minore di 26 anni per un massimo di n. 8 figli
- non sono più considerate come abitazioni principali quelle date in comodato d'uso tra genitori/figli, nonno/nipote, fratello/sorella.
- sono state assimilate le abitazioni degli anziani con residenza in struttura sanitaria e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero (purché non locate).

LA QUOTA DA VERSARE ALLO STATO

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 11)

- la metà di quanto previsto con l'aliquota del 7,6 ‰

ATTENZIONE!!!

Il Comune ha stabilito aliquote più alte rispetto a quella di base fissata dallo Stato, per cui l'importo da versare al Comune non sarà uguale a quello da versare allo Stato.

- non si applica all'abitazione principale ed alle pertinenze poiché l'aliquota è rimasta invariata.

VERSAMENTI

(Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 - articolo 13 - comma 11)

- **modello F24**
- codice del comune di Castelfranco di Sotto = **C113**
- un unico versamento di entrambe le parte (comunale e statale) distinte solo per codice tributo:

	A CHI?	CODICE
Abitazione principale e pertinenze	Comune	3912
Aree fabbricabili	Comune	3916
Aree fabbricabili	Stato	3917
Altri Immobili	Comune	3918
Altri Immobili	Stato	3919
Terreni Agricoli	Stato	3915
Terreni Agricoli	Comune	3914

- non è possibile compensare i codici tributo del Comune con quelli dello Stato e viceversa

INFORMAZIONI VARIE

Presso l'ufficio Tributi nei giorni di apertura al pubblico (lun, gio e sab) e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (tutti i giorni)

Sul sito internet del Comune (www.comune.castelfranco.pi.it) dove, cliccando sul link "Anutel", è possibile calcolare on-line l'imposta e stampare il modello F24 per il pagamento.

Per posta elettronica: r.grossi@comune.castelfranco.pi.it